Repertorio 7931 Fascicolo 6009

VERBALE DI ASSEMBLEA

dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori della

"FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA"

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventisei, il giorno 30 (trenta) del mese di luglio, alle ore dodici e trenta minuti in Firenze piazza della Signoria n. 1, qui richiesto presso Palazzo Vecchio – sede del Comune di Firenze, davanti a me dottor Federico Favilli notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

è comparso:

– BETTARINI Giovanni, nato a Firenze il 27 agosto 1969, domiciliato per la carica presso la sede di cui *infra*, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale assessore alla cultura, designato dal COMUNE DI FIRENZE, giusta delega conferitagli dalla Vicesindaca di Firenze Paola Galgani in data 30 luglio 2026, protocollo numero 1662 quale membro dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti sostenitori della **"FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA"**, con sede in Firenze via della Pergola n. 12/32, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 06187670481, iscritta al numero 620935 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Firenze e iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze al numero 544, uso facendo dei poteri ad esso membro (e, per esso, al suo delegato) conferiti dalla legge e dall'articolo 18 del vigente statuto, come la stessa mi dichiara e garantisce.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita in questo giorno, luogo ed ora l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori della suddetta Fondazione per deliberare, in prima convocazione, sul seguente:

ordine del giorno

1) variazione statutaria: atto notarile,
2) varie ed eventuali.

Ai sensi di legge, del vigente Statuto e, comunque, su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza della riunione esso stesso comparente il quale mi dichiara e mi chiede di far constare da pubblico verbale che:

– la presente adunanza è stata regolarmente convocata, a norma di legge e dell'articolo 18 del vigente statuto, in questo giorno, luogo e ora, mediante avviso comunicato ai componenti l'assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, trasmesso in modalità telematica in data 29 luglio 2026, rivestendo l'odierna adunanza caratteristiche di urgenzala;

– alla presente riunione sono regolarmente intervenuti i Fondatori e i Partecipanti Sostenitori che seguono:

Registrato
a Firenze
il 30.7.2026
al n.31962
serie 1T
versati esatti
euro 245,00

* Comune di Firenze, nella persona di Giovanni Bettarini, quale Assessore alla cultura, partecipate, rapporti con i consigli comunale e metropolitano, attuazione del programma, giusta delega conferitagli dalla Vicesindaca di Firenze Paola Galgani in data 30.7.2026, protocollo n. 1662 – intervenuto di persona
* Regione Toscana, nella persona di Margherita Tempestini, quale direttrice beni, istituzioni, attività culturali e sport, giusta delega conferitale dal Presidente Eugenio Giani in data 29.7.2026, protocollo n. 1652 – intervenuta audio-video collegata
* Città Metropolitana di Firenze, nella persona di Nicola Armentano quale consigliere delegato, giusta delega conferitagli dal Vicesindaco della Città Metropolitana di Firenze Alessio Mantellassi in data 29.7.2026, protocollo n. 1661, intervenuto audio-viedo collegato
* Comune di Pontedera, nella persona di Matteo Franconi quale Sindaco, intervenuto audio-viedo collegato
Risultano assenti, giustificati:
* Fondazione CR Firenze,
* Fondazione Peccioli per l’arte;

– alla presente adunanza non sono presenti i membri del Collegio dei Revisori, assenti giustificati;

– alla presente riunione è presente il Direttore Generale della Fondazione Walter Zambaldi – intervenuto di persona;

– tutti i partecipanti che hanno utilizzato sistemi di collegamento audio-visivo, sono stati previamente identificati;

– nessuno dei soggetti intervenuti in presenza e in audio-video conferenza, preliminarmente interpellato, ha manifestato di trovarsi in una delle situazioni che, a norma di legge e di Statuto, comportano la carenza, la decadenza o l'impossibilità nell'esercizio del voto;

– tutti gli intervenuti in audio-video conferenza hanno dichiarato di essere pienamente informati sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, e nessuno si oppone alla loro discussione;

– tutti i Soci ed Enti Contribuenti, costituenti l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori, su richiesta espressa da parte della Fondazione, hanno manifestato il proprio consenso alle modifiche statutarie di cui al presente ordine del giorno;

– anche ai sensi del vigente statuto, la presente assemblea è, come il Presidente dichiara, legittimata a deliberare sugli argomenti di cui al suddetto Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g., il Presidente ricorda agli intervenuti che, in base all'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024 del Ministero della Cultura, il Teatro della Pergola ha assunto la qualifica di “Teatro delle Città” anziché di “Teatro Nazionale” con l’ulteriore conseguenza di dovere operare i necessari adeguamenti statutari.

Il Presidente evidenzia che detti adeguamenti principalmente consistono: nella individuazione della figura del Direttore Artistico; nella possibilità di rinnovare gli Organi e il Direttore Generale una sola volta; oltre alla correzione di alcuni refusi e alla armonizzazione di altre clausole.

Il Presidente chiarisce che gli adeguamenti richiesti sono già stati condivisi e anticipati, analiticamente, a tutti i partecipanti e che, sul punto, il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato positivamente in data 16 gennaio 2026 e che, successivamente, anche la stessa assemblea dei Fondatori e Sostenitori ha già espresso la propria positiva decisione, da ultimo, in data 26 giugno 2026 rendendosi, a questo punto, unicamente necessario la formalizzazione delle modifiche.

Il Presidente invita a deliberare su quanto esposto.

L'assemblea dei Fondatori e Sostenitori qui riunita, udita la relazione del Presidente, all'unanimità dei presenti espressa verbalmente,

delibera

1) di approvare le modificazioni al testo dello Statuto che, nella nuova formulazione, previa precedente condivisione, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per concorde volontà del comparente e di tutti i partecipanti che si dichiarano edotti dei contenuti e dotati di copie anticipate;

2) di dare mandato al Presidente e, per esso, ai membri e collaboratori della Fondazione affinché comunichi a tutti gli Enti interessati ed ai loro dirigenti, il nuovo testo dello Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuna associata prende la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e quarantaquattro minuti.

Di questo atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me a mano su sei pagine di due fogli, io notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici e quarantacinque minuti.

f.to Giovanni Bettarini

f.to Federico Favilli Notaio. Vi è il sigillo

STATUTO
"FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA"

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede
È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Teatro della Toscana", con sede in Firenze, Via della Pergola n.ro 12/32.
Articolo 2 – Fondatori storici
I fondatori storici della Fondazione sono riconosciuti nei seguenti soggetti:
- il Comune di Firenze;
- la Fondazione CR Firenze.
Gli apporti iniziali dei fondatori storici al fondo di dotazione sono indicati nell'atto costitutivo.
Articolo 3 – Fondatori
Sono fondatori:
- il Comune di Firenze;
- la Città Metropolitana di Firenze;
- il Comune di Pontedera;
- la Regione Toscana.
I fondatori contribuiscono al fondo di dotazione di cui al successivo articolo 7 (Patrimonio e gestione).
I fondatori, inoltre, si obbligano a versare al fondo di gestione della Fondazione il contributo ordinario annuale stabilito secondo quanto previsto ai successivi articoli 8 (Bilancio preventivo e consuntivo) e 10 (Contribuzioni annuali dei fondatori e dei partecipanti sostenitori).
Negli articoli che seguono con l'espressione fondatori si intendono i soli Fondatori di cui al presente articolo.
Articolo 4 – Partecipanti Sostenitori
Assumono la qualifica di partecipanti sostenitori della Fondazione, previa deliberazione dell'Assemblea, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, o altre contribuzioni, che siano in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione propone la quota minima annua da versare al fondo di gestione in via ricollegata alla qualifica di partecipante sostenitore.
I nominativi dei partecipanti sostenitori sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data di ammissione, i versamenti dei contributi al fondo di gestione e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.
Possono acquisire la qualifica di partecipanti sostenitori anche persone giuridiche, nonché enti pubblici e privati o altre istituzioni, costituiti o aventi sede all'estero.
I partecipanti sostenitori possono decidere di corrispondere, in via ulteriore rispetto al contributo minimo annuale ricollegato alla suddetta qualifica, contributi liberali, quantificati e decisi dal singolo Sostenitore e comunicati al Consiglio di amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno. Di questi differenti contributi viene data specifica menzione negli appositi elenchi.
Articolo 5 – Finalità
La Fondazione - che non ha scopo di lucro - è finalizzata ai seguenti scopi:
- mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio monumentale, storico e culturale che il teatro "La Pergola" di Firenze ha costruito ed espresso nel corso della sua storia fin dall'anno della fondazione (1652) in ogni settore e ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo;
- creare un Centro Internazionale di Cultura teatrale che possa coniugare attività di promozione artistico-culturale, di formazione, di valorizzazione delle lingue nazionali ed attività di archivio e biblioteca, relativamente ai materiali raccolti, indipendentemente dal procedimento tecnico di produzione.
Articolo 6 – Attività

La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, assicurando la massima qualità a
tutte le sue attività.
La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e
senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti attività:
a) gestione del Teatro della Pergola e degli eventuali ulteriori impianti e strutture in disponibilità;
b) programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione, produzione e/o distribuzione di spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri, enti o istituzioni, anche con la realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti nel settore teatrale, dello spettacolo, della cultura, dell'arte e del turismo culturale;
c) gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;
d) ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli, eventi, mostre ed iniziative artistiche e culturali;
e) formazione nel campo dello spettacolo dal vivo di carattere interdisciplinare anche con esiti produttivi;
f) gestione, conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario a qualsiasi titolo afferente alla Fondazione;
g) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale;
h) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze;
i) amministrazione e gestione per le finalità statutarie dei beni mobili e immobili assegnati;
l) formazione accademica, aggiornamento e perfezionamento dei quadri artistici e tecnici, anche dotandosi di una scuola di teatro e di qualificazione professionale.
La Fondazione può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale e/o finanziaria, mobiliare e/o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.
Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:
a) partecipare, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di analoghe finalità e, comunque, coerenti con quelle sue proprie;
b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano attività strumentali e/o accessorie al perseguimento degli scopi statutari;
c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse necessario o, comunque, utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i corrispettivi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
f) promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale, idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 7 – Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo dai fondatori storici e da eventuali avanzi di gestione;

b) dai fondi di riserva comunque costituiti;
c) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte dei partecipanti sostenitori e da terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
d) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori ed i partecipanti sostenitori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'articolo 20 (Scioglimento e liquidazione).
In caso di scioglimento, i beni conferiti dai fondatori, che residuino in proprietà della Fondazione, saranno devoluti nel patrimonio delle Amministrazioni conferenti previa estinzione di eventuali gravami.
I proventi della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituiti:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
b) dai contributi ordinari dei fondatori e dei partecipanti sostenitori nelle misure previste e proposte annualmente dal Consiglio di amministrazione;
c) dagli eventuali ulteriori contributi liberali versati dai fondatori e dai partecipanti sostenitori;
d) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
e) da ogni altro provento che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.
Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.
La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo della denominazione "Teatro della Toscana" e del relativo marchio, nonché della denominazione storica e dell'immagine dei Teatri a essa affidati. Può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

Articolo 8 – Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione definisce il documento programmatico annuale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo, indicando le risorse per farvi fronte, ivi compresa la previsione dei contributi ordinari annuali dei fondatori e dei partecipanti sostenitori ed in considerazione degli eventuali contributi a titolo di liberalità che siano stati comunicati o previamente approvati dai Fondatori o dai partecipanti sostenitori tenuto conto dei contributi storici precedenti.
Il Consiglio di amministrazione sulla base del documento programmatico suddetto, predispone il progetto di bilancio preventivo dell'anno successivo, da presentare al Collegio dei Revisori dei Conti, per l'esame e l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti sostenitori, di norma, entro il mese di novembre. Il Consiglio di amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, da presentare al Collegio dei Revisori dei conti, per l'esame e l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti sostenitori nei termini previsti dagli artt. 2364 e 2429 del codice civile.

Articolo 9 - Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti sostenitori

L'ammissione dei partecipanti sostenitori è deliberata dall'Assemblea a proprio insindacabile giudizio.
La qualità di partecipante sostenitore si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento nei termini di cui all'articolo 4 (Partecipanti sostenitori) dei contributi annuali dovuti in forza del presente statuto e/o di delibera dell'Assemblea, previa diffida a adempiere.
La rinuncia deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o altra modalità condivisa ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versati i contributi annuali dovuti ai sensi degli articoli 7 (Patrimonio e gestione), 8 (Bilancio preventivo e consuntivo) e 10 (Contribuzioni annuali dei fondatori e dei partecipanti sostenitori). Qualora al partecipante sostenitore spetti, ai sensi dell'articolo 14 (Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione), il diritto di designare un membro del Consiglio di amministrazione, tale diritto non può essere esercitato in caso di mancato pagamento dei contributi; in tale ipotesi, il membro del Consiglio di amministrazione che sia stato designato non può esercitare il diritto di voto nel Consiglio medesimo. Qualora venga dichiarata la decadenza del partecipante sostenitore, il membro da questi designato decade automaticamente da membro del Consiglio di amministrazione. Nell'ipotesi in cui il membro designato dal partecipante sostenitore non possa esercitare il diritto di voto, il quorum necessario per assumere le delibere si riduce di una unità.

Articolo 10 - Contribuzioni annuali dei fondatori e dei partecipanti sostenitori

La misura del contributo ordinario annuale dovuto per il successivo esercizio finanziario da parte dei fondatori e dei partecipanti sostenitori, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 8 (Bilancio preventivo e consuntivo) in relazione al documento programmatico, è stabilita pluriennalmente dal Consiglio di amministrazione in sede di redazione del bilancio preventivo previa acquisizione formale dei rispettivi impegni da parte dei Soci.

I contributi suddetti, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di prima adesione, sono corrisposti entro il mese di marzo dell'anno solare di riferimento.

Articolo 11 – Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti sostenitori.

Le cariche, ad eccezione di quella di Direttore Generale e della partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti, non danno diritto a compenso.

Ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati.

Articolo 12 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nella gestione di teatri e/o nell'organizzazione o realizzazione di produzioni, manifestazioni ed eventi artistici e culturali.

Il Consiglio di amministrazione, con la nomina, determina, nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dalle disposizioni del D.M. degli articoli 9, 10 e 11 del MIC n. 463 del 23/12/2024, compiti, poteri, durata e compensi del Direttore Generale.

L'incarico del Direttore Generale ha una durata da 3 (tre) a 5 (cinque) anni; può essere confermato per non più di una volta.

Il Direttore Generale riveste l'incarico di direttore del teatro ed è l'organo di gestione operativa dell'istituzione, dirige e coordina le attività della Fondazione e quelle connesse e strumentali, nel rispetto dei progetti di bilancio annuali predisposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti sostenitori e dei vincoli di bilancio preventivo di cui all'articolo 8 (Bilancio preventivo e consuntivo), provvedendo alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'ente e del suo personale.

Il Direttore Generale può essere delegato a rappresentare la Fondazione dinanzi a tutte le Autorità ed Enti Pubblici, anche in giudizio, stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto della Fondazione, aprire, gestire ed estinguere conti correnti.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti sostenitori.

Articolo 13 – Direttore Artistico

L'area artistica della Fondazione è affidata dal Consiglio di amministrazione ad un Direttore Artistico, che ne è il responsabile. Il Direttore Artistico opera nei limiti delle risorse economiche definite nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio di amministrazione e predispone il programma artistico, pluriennale e annuale, in osservanza agli equilibri di bilancio.

L'incarico di Direttore Artistico è disciplinato in conformità alle previsioni degli articoli 9, 10 e 11 del D.M. del MIC n. 463 del 23/12/2024.

Art. 13 *bis* - Direttore Artistico *junior*

In caso di riconoscimento della qualifica di Teatro Nazionale, il Consiglio di amministrazione, su proposta documentata del Direttore Generale e del Direttore Artistico, procede alla nomina di un Direttore Artistico *junior*, di età inferiore o pari a 35 anni, il cui incarico sarà disciplinato in conformità alle previsioni degli articoli 9, 10 e 11 del D.M. del MIC n. 463 del 23/12/2024.

Articolo 14 - Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 5 (cinque) membri, così individuati:

- numero 1 (uno) componente, che assumerà la carica di Presidente, in persona del Sindaco pro tempore di Firenze o suo delegato, in rappresentanza del Comune di Firenze;
- numero 1 (uno) componente, che assumerà la carica di Vicepresidente, designato di comune intesa tra gli Enti che rivestono la qualifica di soci fondatori e partecipanti sostenitori aventi sede legale nella Provincia di Pisa, in rappresentanza del territorio della Valdera;
- numero 1 (uno) componente designato dalla Città Metropolitana di Firenze;
- numero 1 (uno) componente designato dalla Regione Toscana;
- numero 1 (uno) componente designato dal MIC.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve tenere in considerazione le disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge del 12 luglio 2011, numero 120.

I membri del Consiglio di amministrazione, compresi il Presidente e il Vicepresidente, restano in carica per una durata di 5 (cinque) anni e sono confermabili per non più di una volta; il loro mandato termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve provvedersi al loro rinnovo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'ente o gli enti che lo avevano designato devono provvedere entro 45 (quarantacinque) giorni alla nuova designazione di un altro Consigliere.

Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Qualora, per qualsiasi causa, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'intero Consiglio di amministrazione si riterrà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica eserciteranno l'ordinaria gestione ed espleteranno le procedure per il rinnovo del Consiglio di amministrazione secondo le norme del presente statuto.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di amministrazione.

Articolo 15 – Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, esercita i poteri

per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione che può attribuire al Direttore Generale per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 12 (Direttore Generale).
In particolare, il Consiglio di amministrazione provvede:
a) alla predisposizione del progetto di bilancio preventivo e del progetto di bilancio consuntivo;
b) all'approvazione della relazione annuale sull'attività svolta;
c) all'approvazione, entro 90 (novanta) giorni dal proprio insediamento e, successivamente, entro l'avvio di ogni triennio, di un documento programmatico triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;
d) all'approvazione, con le modalità previste dall'articolo 8 (Bilancio preventivo e consuntivo) del presente statuto, di un documento programmatico annuale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
e) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
f) all'approvazione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
g) alla nomina e revoca del Direttore Generale della Fondazione ed alla determinazione del relativo compenso;
h) alla nomina e revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi della Fondazione, determinandone i relativi compensi su proposta del Direttore;
i) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
l) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
m) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
n) al conferimento di incarichi professionali;
o) alla nomina di procuratori;
p) alla definizione e approvazione di eventuali regolamenti di disciplina di attività e servizi;
q) all'eventuale attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di amministrazione, al Direttore Generale e/o ai dirigenti della Fondazione;
r) a proporre la quantificazione dei contributi ordinari annuali da parte dei fondatori e dei partecipanti sostenitori;
s) alla nomina del Direttore Artistico e, in caso di riconoscimento della qualifica di Teatro Nazionale, del Direttore Artistico *junior* ed alla determinazione del rispettivo compenso.
Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 16 (Riunioni del Consiglio di amministrazione) sulla validità delle sue riunioni, il Consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione.
A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.
Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri e comunque almeno ogni 180 (centottanta) giorni.
La convocazione è disposta mediante lettera o e-mail, spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante lettera o e-mail spedito almeno un giorno prima.
La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.
Se invitati dal Presidente o da costui autorizzati dietro loro esplicita richiesta, i partecipanti sostenitori, o i soggetti da costoro designati in loro rappresentanza, sono ammessi a partecipare a singole riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, per specifici aggiornamenti, comunicazioni, audizioni o informazioni circa le attività, l'andamento o singoli progetti della Fondazione.
Le deliberazioni sono validamente assunte anche mediante sistemi di collegamento audiovisivo.
Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.
Ai fini della validità delle riunioni del Consiglio tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede.

Articolo 17 – Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le relative adunanze.
Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di amministrazione, dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione.

Articolo 18 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente e provvede:
a) al riscontro della gestione finanziaria dell'Ente;
b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di numero 3 (tre) membri effettivi e numero 2 (due) supplenti nominati, nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice civile per le società di capitali, come segue:
- il Presidente, designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- numero 1 (uno) membro effettivo e numero 1 (uno) supplente, dal Comune di Firenze;
- numero 1 (uno) membro effettivo e numero 1 (uno) supplente, di comune intesa, tra Regione Toscana, Comune di Pontedera, Città Metropolitana di Firenze e Fondazione Peccioli per l'Arte.

La composizione del Collegio dei Revisori deve tenere in considerazione le disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge del 12 luglio 2011, numero 120.
Il Collegio resta in carica per cinque (cinque) anni e può essere confermato per non più di una volta. I componenti del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali; il loro mandato termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e, nella stessa seduta, deve provvedersi al loro rinnovo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Articolo 14 (Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione).
I Revisori dei Conti assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate, eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di amministrazione tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione.
I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

Articolo 19 – Assemblea dei fondatori e dei partecipanti sostenitori

L'Assemblea è costituita dai fondatori e dai partecipanti sostenitori in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore o loro delegati e si riunisce almeno due volte l'anno: la prima, entro il 30

aprile, per approvare il bilancio consuntivo della Fondazione, sulla base del progetto predisposto dal Consiglio di amministrazione; la seconda entro il 15 dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente, sulla base del progetto predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea elegge al proprio interno il proprio Presidente e il Vice Presidente, i quali non possono coincidere con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea delibera in ordine all'accettazione, alla rinuncia e alla decadenza dei partecipanti sostenitori, alle modifiche statutarie ed allo scioglimento e liquidazione della Fondazione.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti e formula un parere non vincolante su ogni questione che il Consiglio di amministrazione decida di sottoporre alla sua attenzione.
I partecipanti sostenitori possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano dell'Assemblea e delibera a maggioranza dei voti.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito libro debitamente vidimato.

Articolo 20 – Scioglimento e liquidazione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione può essere sciolta qualora risulti l'impossibilità di perseguimento dei suoi scopi istituzionali.
In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza competente.
In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, sue successive modifiche ed integrazioni, e dunque aventi valore storico, artistico, culturale, documentario, ecc., saranno devoluti ai fondatori, proporzionalmente agli apporti al fondo di dotazione, i quali dovranno obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi.
I beni a qualunque titolo conferiti in proprietà dei fondatori, che residuino in proprietà della Fondazione, ritorneranno nel patrimonio delle amministrazioni conferenti, previa estinzione di eventuali gravami.

Articolo 21 – Clausola di mediazione

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione ai rapporti discendenti dal presente statuto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 28/2010, in base alla procedura di un organismo di mediazione, pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia con sede nel territorio del giudice competente per la controversia.

Articolo 22 – Norma di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le altre norme vigenti.

F.to Giovanni Bettarini

F.to Federico Favilli notaio Vi è il sigillo

Certifico ed attesto io sottoscritto, dott. Federico Favilli, Notaio in Firenze, iscritto nel Distretto Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 13.11.2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero dodici pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "*esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge*".
Firenze il 16 settembre 2026 nel mio studio in viale del Poggio Imperiale n. 14

File firmato digitalmente dal Notaio Federico Favilli